



**REGOLAMENTO INTERNO
del
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI FERMO**

***Aggiornato con le modifiche adottate dal C.D.T. nella riunione del 09/02/2018
2° Aggiornamento con le modifiche adottate dal C.D.T.
nella riunione del 24/09/2025***

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

INDICE

INDICE	pag. 2
PREMESSA	pag. 4
TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	
Capo I – Norme generali	
Art. 1.01	Richiami normativi pag. 4
Art. 1.02	Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 5
Art. 1.03	Collegi di disciplina pag. 5
Art. 1.04	Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 6
Art. 1.05	Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari pag. 6
Art. 1.06	Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale pag. 6
Art. 1.07	Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina pag. 7
Art. 1.08	Conflitti di interesse pag. 7
Art. 1.09	Segnalazioni di violazioni del codice deontologico pag. 8
Art. 1.10	Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale pag. 8
Art. 1.11	Accesso agli atti pag. 9
Art. 1.12	Privacy – trattamento dati personali pag. 10
Art. 1.13	Prescrizione pag. 10
Art. 1.14	Avocazione di procedimento pag. 10
Capo II – Fase istruttoria ex art.44 comma 1° R.D. 2537/1935	
Art. 2.01	Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti pag. 10
Art. 2.02	Possibilità di difesa dell'incolpato pag. 11
Art. 2.03	Completamento dell'istruttoria pag. 11
Art. 2.04	Audizione dell'incolpato pag. 11
Art. 2.05	Fase finale dell'istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare pag. 12
Capo III – Fase decisoria ex art. 44 commi 2° e 3° R.D. 2537/1925	
Art. 3.01	Inizio del giudizio disciplinare pag. 13
Art. 3.02	Citazione dell'incolpato pag. 13
Art. 3.03	Discussione del giudizio disciplinare pag. 14
Art. 3.04	Rinvii a carattere istruttorio pag. 15
Art. 3.05	Decisione del Collegio pag. 15
Art. 3.06	Contenuto della sanzione pag. 15
Art. 3.07	Notifica della sanzione pag. 16
Capo IV – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina	
Art. 4.01	Ricorso per impugnazione provvedimento pag. 17
Capo V – Esecutività delle sanzioni	
Art. 5.01	Esecutività delle sanzioni pag. 17
Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge	
Art. 6.01	Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925 pag. 17

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

	Capo VII – Sospensione per morosità	
Art. 7.01	Sospensione per morosità	pag. 17
	Capo VIII – Reiscrizione dopo la cancellazione	
Art. 8.01	Reiscrizione dopo la cancellazione	pag. 18
	Capo IX – Norme transitorie	
Art. 9.01	Procedimenti disciplinari pendenti	pag. 18
Art. 9.02	Applicazione codice deontologico	pag. 18
TITOLO II – TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI		
	Capo X – Norme generali	
Art. 10.01	Richiami normativi	pag. 19
	Capo XI – Ricorsi	
Art. 11.01	Oggetto dei ricorsi	pag. 19
Art. 11.02	Presentazione, contenuto e iter dei ricorsi	pag. 19
TITOLO III – APPROVAZIONE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO		
	Capo XII – Approvazione del Regolamento	
Art. 12.01	Approvazione	pag. 20
	Capo XIII – integrazioni e modifiche del Regolamento	
Art. 13.01	Integrazioni e modifiche	pag. 20

PREMESSA

Il presente Regolamento interno tiene conto delle "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari" predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui alla circolare n. 366/XVIII Sess. del 28.04.2014 nonché delle indicazioni in materia di organizzazione e articolazione dei Consigli di disciplina di cui alla circolare n. 309/XVIII Sess. (Punto 4 – pagg. 9-13) del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

**TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE**

Capo I – Norme generali

Art. 1.01 Richiami normativi

La nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari è rappresentata fondamentalmente:

- *dal D. L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, che, all'art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina" ed ha disposto che "la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;*
- *dal D. P. R. n. 137 del 07.08.2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali dell'Ordine;*
- *dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.*

La normativa precedente non abrogata, se non per la parti in contrasto con il D. P. R. n. 137/2012, è rappresentata essenzialmente da:

- *L. 23.06.1923 n. 1395 – Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;*
- *R. D. n. 2537 del 23.10.1925 - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto;*
- *R. D. 27.10.1927 n. 2145 – Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi di lavoro , per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.*
- *D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382 – Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.*
- *D.M. 01/10/1948 – Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al consiglio nazionale degli ingegneri.*

Sono previsti tre livelli di giudizio: 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine; 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 3) solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazio-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

ne (ex art. 17 R.D. n. 2537/1925).

Art. 1.02 Consiglio di Disciplina Territoriale

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riferiti ai Consigli di Disciplina i riferimenti ai Consigli dell'Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti.

I Consigli di Disciplina territoriali sono costituiti da un numero di componenti pari a quelli dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri.

Nei Consigli di Disciplina possono essere presenti componenti esterni, non iscritti all'Albo. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di Disciplina devono essere iscritti all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'Albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'Albo) con minore anzianità anagrafica.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono poste a carico del bilancio dell'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; per quanto riguarda i connessi aspetti economici, la sua autonomia è soggetta al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio dell'Ordine.

Art. 1.03 Collegi di disciplina

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in tre o più Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri, dei quali non più di uno esterno all'ordine.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all'Albo) con minore anzianità anagrafica.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente di Disciplina:

- la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- se prevedere Collegi di Disciplina fissi o meno;
- gli aspetti organizzativi e operativi del Consiglio e dei Collegi di Disciplina.

Art. 1.05 Assegnazione ai Collegi dei giudizi disciplinari

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, assegnerà i procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina a rotazione *nella sequenza dal I° a IV°* secondo l'ordine cronologico di iscrizione del caso nell'apposito protocollo con l'eventuale eccezione dei giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo che sono assegnati ad un Collegio di cui fa parte un Consigliere proveniente dalla sezione B.

In quest'ultimo caso il procedimento viene assegnato al primo Collegio libero, nella sequenza stabilita, di cui fa parte un componente proveniente dalla stessa sezione B; qualora tale assegnazione risulti anticipata rispetto alla normale sequenza il Collegio interessato salterà il proprio successivo normale turno di assegnazione.

Qualora in una seduta del Consiglio di disciplina vengano decisi più rinvii a giudizio disciplinare per morosità, tutti i giudizi stessi vengono assegnati ad un unico Collegio individuato nel rispetto dei criteri di cui sopra.

Art. 1.06 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti con i seguenti criteri:

- il sostituto apparterrà alla stessa categoria (iscritto alla sezione A, iscritto alla sezione B, non iscritto all'albo) del componente da sostituire;
- fermo restando il precedente criterio verrà seguito l'ordine individuato dal Presidente del Tribunale nel decreto di nomina.

Il Consiglio di Disciplina prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente.

La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina può essere anche temporanea, nel caso d'impedimento per un periodo di tempo non superiore a sei mesi consecutivi.

In tal caso, al cessare della causa d'impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina e il componente supplente, che l'ha sostituito temporaneamente, cesserà di far parte dello stesso Consiglio; fermo restando il suo rientro nell'elenco dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale,

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

assumendo, però, la posizione finale nell'elenco stesso.

Nel caso in cui per lo stesso componente effettivo dovesse verificarsi una seconda causa d'impedimento a far parte del Consiglio di Disciplina, oppure l'impedimento si protrasse oltre il termine dei sei mesi, la sua sostituzione avrà, comunque, carattere definitivo.

Il componente supplente subentrante nel Consiglio di Disciplina, definitivamente o temporaneamente, sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina allo stesso Collegio di cui faceva parte il componente effettivo che ha sostituito.

In caso di sostituzione temporanea lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare eventualmente solo la funzione di Segretario del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo, oppure quando vi sia un componente non iscritto all'albo, all'anzianità anagrafica dei componenti (iscritti o non iscritti all'Albo).

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare le funzioni di Presidente e di Segretario del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo o, qualora vi sia un componente non iscritto all' Albo, all'anzianità anagrafica dei componenti, iscritti o non iscritti all'Albo.

In caso di impedimento definitivo o temporaneo del Presidente del Consiglio di Disciplina si applicano le disposizioni che precedono circa la sostituzione definitiva o temporanea col primo dei componenti supplenti e il Presidente del Consiglio di Disciplina viene rideterminato secondo le indicazioni dell'art.1.02 comma 5 con riferimento alla nuova composizione del Consiglio di Disciplina. Le funzioni del Presidente del Consiglio di Disciplina in caso di sua indisponibilità transitoria sono esercitate dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all' Albo ovvero, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente (iscritto o non iscritto all' Albo) con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 1.07 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per più di tre sedute consecutive, senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d'impedimento, potrà incorrere nella decadenza dalla carica con conseguente sostituzione da parte di un componente supplente. La decadenza di cui al periodo precedente sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di Disciplina.

Art. 1.08 Conflitti d'interesse

Ove un componente del Consiglio o di un Collegio di Disciplina (rispettivamente nelle fasi di cui ai commi 1 o 2/3 dell' art. 44 del RD 2537/1925) venga a trovarsi in una condizione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 del Regolamento CNI pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012 o ricorrano gravi motivi di convenienza per la sua astensione, ha l'obbligo di astenersi dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e agli altri compo-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

nenti del Consiglio o Collegio di Disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente egli potrà essere ricusato da parte del soggetto incolpato o sottoposto al procedimento disciplinare secondo le modalità dell'art.52 c.p.c. Sulla ricusazione decide il Consiglio di Disciplina, riunito con esclusione del componente ricusato.

L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o per il quale il Consiglio di disciplina abbia accolto la ricusazione) assegnando il relativo procedimento al Collegio di cui non fa parte il consigliere in situazione di conflitto d'interesse individuato con i criteri di cui all' art. 1.05.

Qualora la condizione di conflitto di interessi riguardi il Presidente del Consiglio di Disciplina lo stesso informa gli altri consiglieri e in particolare il Consigliere anziano che lo sostituisce ai sensi dell'art. 1.06, il quale svolgerà per il caso in questione tutte le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio di Disciplina e in particolare presiederà la seduta del Consiglio di Disciplina per decidere in merito a una eventuale ricusazione.

Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, di propria iniziativa o su indicazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina, può convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso a un procedimento disciplinare.

Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine deve essere immediatamente trasmessa, tramite il Presidente, al Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Art. 1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale:

- il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale e, per-

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

tanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale.

Se, agli effetti della decisione è indispensabile acquisire atti e notizie del procedimento penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato con decisione motivata dell'organismo procedente indicante la data di sospensione. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso il termine di prescrizione è sospeso.

La decisione della sospensione va notificata per conoscenza all'incolpato con comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina. Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all' accertamento che il fatto non sussiste ovvero che l'imputato non lo ha commesso (c.p.p. art. 653 comma 1; se per lo stesso fatto è stata inflitta una sanzione disciplinare, il procedimento viene riaperto e viene pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare.

- La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all' accertamento della sussistenza del fatto e all' affermazione che l'imputato lo ha commesso (c.p.p. art.653 comma 2). Nel caso di procedimento disciplinare in corso, deve essere valutato se il fatto costituisce illecito disciplinare; qualora sia stato pronunciato il proscioglimento e il fatto non è stato valutato, il procedimento disciplinare è riaperto per valutare se il fatto in questione costituisce illecito disciplinare. Il termine massimo per la riapertura del procedimento disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Se dai fatti oggetto di procedimento disciplinare emergono estremi di un reato perseguibile d'ufficio, l'organo procedente, per il tramite del Presidente del Consiglio di disciplina, ne informa l'Autorità Giudiziaria.

Art. 1.11 Accesso agli atti

Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina e ai sotto ordinati Collegi di Disciplina, ha natura amministrativa e, quindi, sono a esso applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli artt. 22 e seg. della Legge 07.08.1990 n. 241 sul diritto di accesso, che hanno abrogato ogni previgente norma contraria.

Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, in particolare dalla Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/2005, dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, dal D.P.R. n. 184/2006.

Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005 e degli artt. 10, comma 2, e 9,

comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Art. 1.12 Privacy – trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, per cui, a norma dell'art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a "*svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari*" (art. 112, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003).

I compiti spettanti del Consiglio di Disciplina e dei sotto ordinati Collegi di Disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 1.13 Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche senza che sia intervenuta una causa di sospensione o interruzione, così come prevista dalla legge. In ipotesi anche di più atti interrottivi o cause di sospensione la durata massima della prescrizione non potrà superare di un mezzo il periodo previsto.

Art. 1.14 Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, rimasta senza esito una sollecitazione scritta, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

Capo II – Fase istruttoria ex art. 44 comma 1° R.D. 2537/1925

Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Per le questioni di disciplina, regolarmente pervenute o di cui si è venuti a conoscenza, il Presidente del Consiglio di Disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare istruttoria di cui all' art. 44 comma 1 del R.D. 2537/1925.

L'azione del Presidente del Consiglio di Disciplina è finalizzata ad assumere le informazioni che stimerà opportune, per l'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione delle norme deontologiche e formano addebito a carico dell'incolpato e si sviluppa nei modi seguenti:

- 1) Acquisita la notizia di illecito disciplinare (segnalazione degli interessati, richiesta della Procura della Repubblica, altra notizia di fatti suscettibili di valutazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

disciplinare comunque acquisita) il Presidente del CDT:

- a) cura che vengano immediatamente effettuate le opportune verifiche in merito a:
 - generalità, identità e recapiti del soggetto autore della segnalazione;
 - generalità ed iscrizione del segnalato all' Albo ingegneri della provincia di Fermo;
 - regolarità, completezza e non manifesta infondatezza della segnalazione o altra notizia di illecito disciplinare;
- b) provvede per l'effettuazione delle regolarizzazioni ,completamenti e chiarimenti eventualmente necessari in relazione alle risultanze delle verifiche di cui al precedente punto a).
- c) comunica all'iscritto dell'acquisizione di una segnalazione o altra notizia di illecito disciplinare nei suoi confronti specificando le presunte condotte che potrebbero costituire addebiti disciplinari nonché le relative circostanze , lo invita a comunicare entro 20gg la propria versione dei fatti e le proprie controdeduzioni , lo informa dell'avvio degli accertamenti preliminari sui fatti;

Con la stessa comunicazione segnala all'iscritto che per effetto della notizia di illecito acquisita, è in atto un trattamento dei suoi dati personali e gli comunica le relative modalità e le altre informazioni previste dal Codice Privacy.

- 2) Il Presidente acquisisce le comunicazioni dell'iscritto e conduce gli accertamenti che ritiene necessari.
- 3) Quando ritiene di aver acquisito elementi sufficienti il Presidente:
 - a) con propria delibera motivata decide l'avvio del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al CDT in occasione della prima seduta successiva;

oppure in alternativa

- b) propone l'archiviazione del caso al CDT che con delibera motivata la approva oppure decide l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, dando – in ambo i casi – mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

A seguito della decisione di cui al punto 3 lettera a) o lettera b) seconda parte , il Presidente provvede all'apertura del procedimento disciplinare, iscrivendolo nell'apposito registro e ne dà tempestiva comunicazione all'incolpato specificando le presunte condotte oggetto di addebito disciplinare, aggiornate sulla base degli elementi nel frattempo acquisiti ,informandolo che proseguono gli accertamenti preliminari istruttori ai sensi dell'art. 44 comma 1 RD 2537/1925 e assegnandogli il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Per l'esercizio della funzione istruttoria, stabilita già all'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 e, poi, al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012, si potrà accedere, se ritenuto necessario, a uffici pubblici per estrazione di documentazione utile e, se del caso, ricorrere, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

In questa fase, nell'ambito dell'assunzione delle informazioni, resta alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Consiglio medesimo.

Per la convocazione dell'incolpato non sono necessarie particolari procedure. E' opportuno, comunque, concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Non è indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia – anche per futura memoria – il verbale va considerato opportuno

Art. 2.02 Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni – e quindi la violazione del diritto di difesa – può comportare la nullità alla decisione.

Art. 2.03 Completamento dell'istruttoria

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (comprese gli autori dell'esposto, segnalazione, ecc.), chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Il Presidente, nella fase iniziale istruttoria, ha la discrezionalità di nominare, tra i componenti il Consiglio di Disciplina, un Relatore con il compito di predisporre una sintetica relazione sui fatti accertati, che sarà sottoposta alle decisioni del Consiglio medesimo per il proseguimento delle successive fasi.

Art. 2.04 Audizione dell'incolpato

Il Presidente convoca il Consiglio di Disciplina e l'incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Consiglio medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario ed è, quindi, sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca, comunque, la prova dell'avvenuta ricezione (Modello 1).

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dallo stesso, la nullità del procedimento.

Nel corso della riunione del Consiglio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il Presidente (o il Relatore nominato) espone i fatti e relazione sull'audizione dell'indagato, sulle informazioni ottenute e sui fatti che formano og-

getto dell'imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

Al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato e suoi difensori, il Consiglio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall'audizione dell'incolpato implicano o no la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Consiglio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva. La decisione viene presa a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente che vota per ultimo. Per la validità della decisione debbono essere presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio e cioè almeno 6 componenti.

Della seduta deve essere stilato corretto verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio di Disciplina (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni rese dall'incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli altri atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato. Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissenta dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Consiglio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario dello stesso Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso e il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Consiglio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, è, comunque, possibile un "richiamo" da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione discipli-

nare.

Nel caso in cui il Consiglio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, il Presidente del Consiglio di Disciplina assegna il procedimento ad un Collegio di Disciplina individuato secondo i criteri indicati all' art. 1.05 e invia al Presidente dello stesso gli atti relativi alla fase preliminare.

Della fase istruttoria di cui al presente Capo II non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Capo III – Fase decisoria ex art. 41 comma 2° e 3° R.D. 2537/1925

Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare

Come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando, fra i componenti dello stesso Collegio, il Relatore, che può essere anche lo stesso Presidente, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di Disciplina.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolpa (Modello 4).

Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell'incolpato va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e se non è rispettato determina la nullità della fase decisoria.

Art. 3.02 Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere (Modello 4):

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, evitando l'aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

- il giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- La possibilità di accedere al fascicolo del procedimento.

Art. 3.03 Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite (modello 3), nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presente tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l'indagato e i suoi difensori, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

- può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
- può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

Non è prescritta, a pena d'invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio di Disciplina può, soltanto, per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissenta dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario dello stesso Collegio.

Art. 3.04 Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'incolpato deve essere sempre e

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Art. 3.05 Decisione del Collegio

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il proscioglimento, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, ove sia maturato il termine di prescrizione, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di proscioglimento con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono:

con notifica al colpevole tramite pec o racc. a/r:

- l'avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- la censura consistente in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi aumentato fino a due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);
- la cancellazione dall'Albo.

Art. 3.06 Contenuto della sanzione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultrapietizione, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati ed essere congruamente e logicamente motivato.

La decisione, anche per non favorire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (altrimenti si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa).

E', quindi, importante che, su ogni specifico punto, la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento ai fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

Devono, inoltre, essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate e/o altri riferimenti di legge.

In sintesi la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 3.07 Notifica della sanzione

Conclusosi il procedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere subito trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà immediatamente a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario (Modello 5); sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. In ambedue i casi sarà allegata copia del provvedimento formale adottato.

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modello 8).

Le sanzioni, una volta divenute definitive, saranno prontamente comunicate dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Modello 6), il quale provvederà ai conseguenti adempimenti di sua competenza (Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 7):

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

Capo IV – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto

Il ricorso avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni (naturali e consecutivi) dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione.

Capo V – Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

L'esecuzione delle sanzioni comminate viene differita fino a quando le sanzioni stesse diventano definitive.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge – art. 46 R.D. 2537/1925

Si fa rinvio alle relative disposizioni.

Capo VII – Sospensione per morosità

Art. 7.01 Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della quota annuale d'iscrizione e delle relative penalità per ritardato pagamento della quota stessa, su segnalazione dell'Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina, nei confronti dell'iscritto moroso viene avviato un ordinario procedimento disciplinare, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto in questione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

La pratica inerente tale procedimento, alla sua conclusione, sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina per i successivi adempimenti di cui al precedente

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

art. 3.07, commi 3, 4, 6.

La sospensione inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute; di ciò sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Capo VIII – Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 (*"Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*).

Capo IX – Norme transitorie

Art. 9.01 Procedimenti disciplinari pendenti

I procedimenti disciplinari pendenti, a norma dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, sono quelli instaurati in data anteriore a quella d'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale in carica (8 novembre 2013), per i quali l'iter procedurale non è stato concluso.

Art. 9.02 Applicazione Codice Deontologico

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il nuovo Codice Deontologico nella seduta del 09.04.2014, che costituisce l'adeguamento del precedente approvato il 01.12.2006. e il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Fermo lo ha adottato nella seduta del 19.06.2014.

Mancando norme transitorie in merito alla applicazione delle norme deontologiche per i procedimenti disciplinari non definiti, per quelli relativi a fatti occorsi in epoca precedente alla data del 09.04.2014 e ancora non definiti, andranno applicate, qualora ne ricorrano le condizioni, le norme più favorevoli.

TITOLO II – TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Capo X – Norme generali

Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi degli artt. 10 e 48 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (*"Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto"*), e successive modifiche di cui all'art. 4 del R.D. 27/10/1927 n° 2145, l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo D.M. 01.10.1948 *“Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”*.

Capo XI – Ricorsi

Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi

Per quanto attiene alla materia disciplinare i ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione delle deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48 R.D. 2537/1925).

Art. 11.02 Presentazione, contenuto e iter dei ricorsi

Si trascrive di seguito il testo originale (i primi cinque articoli) del D.M. 1 Ottobre 1948 - Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - rappresentando che gli importi e le modalità di versamento sotto indicati devono essere aggiornati ai valori e modalità vigenti al momento della presentazione del ricorso e che i riferimenti al Consiglio dell'Ordine si intendono riferiti al Consiglio di Disciplina.

“””” ART. 1- Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45.

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata.

ART. 2- *Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:*

- a) della copia autenticata della deliberazione impugnata;*
- b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;*
- c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L.800 (ottocento) stabilita dall'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261.*

ART. 3- *Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.*

ART. 4- *E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all'art. 2.*

ART. 5- *Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.*

L'ufficio del Consiglio dell'Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato. ”””””

La comunicazione del ricorso del professionista alla Procura della Repubblica viene effettuata utilizzando il modello 9.

Il termine di 30 giorni di cui all'art.1 del DM 01/10/1948 é soggetto alla sospensione

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO

Consiglio di Disciplina Territoriale

del periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di Disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (modello 10).

La mancata apposizione del bollo sul ricorso, nei casi dovuti, non comporta l'improcedibilità dello stesso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642).

TITOLO III – APPROVAZIONE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Capo XII – Approvazione del Regolamento

Art. 12.01 Approvazione

Il Regolamento deve essere approvato a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il Regolamento per il quadriennio 2013 – 2017 è stato approvato dal Consiglio di Disciplina Territoriale nella seduta del 11 marzo 2015

Capo XIII – Integrazioni e modifiche del Regolamento

Art. 13.01 Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.